

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO*Sentenza Cassazione, Sez. Un. 19246/2010*

Giuseppe Buffone

LE RISPOSTE DEI GIUDICI DI MERITO

Raccolta di massime

UFFICIO GIUDIZIARIO	PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO
Trib. Varese, sez. I civ. Sent. 8 ottobre 2010 n. 1274	In caso i cd. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio
Trib. Varese, sez. I civ. Sent. 11 ottobre 2010	All'overruling verificatosi a seguito della sentenza SSUU 19246/2010 non può farsi scudo mediante la remissione in termini. In questo caso, infatti, come afferma la Dottrina: a) il limite temporale previsto per la costituzione in giudizio dell'opponente è stato a suo tempo osservato; b) non c'è errore scusabile, bensì manca proprio l'errore; c) l'impedimento viene supposto come esistente unicamente con una valutazione ex post, dettata dal sopravvenire di un evento (mutamento dell'orientamento costante di giurisprudenza sull'interpretazione di una norma processuale), che viene artificiosamente qualificato come «venir meno dell'impedimento»; d) l'accertamento in concreto dell'impedimento è superfluo, come è superflua l'istanza della parte, né sussiste un

	<p>significativo margine di apprezzamento da parte del giudice. In altri termini, applicare la rimessione in termini in questa fattispecie è una vera e propria finzione</p>
Trib. Torino, Ord. 11 ottobre 2010	<p>Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l'errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell'opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all'opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l'opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta</p>
Trib. Milano, Ord. 13 ottobre 2010	<p>Il nuovo principio di diritto enunciato da SSUU 19246/2010, non può essere applicato ai procedimenti in corso, dovendosi tutelare l'affidamento incolpevole della parte sull'indirizzo giurisprudenziale consolidato vigente al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Non deve, però, procedersi a una rimessione in termini dell'opponente, che non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo</p>
Trib. Tivoli, Sent. 13 ottobre 2010	<p>A seguito dell'intervento della sentenza n° 19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010, l'opponente che si sia costituito dopo il quinto giorno ma entro i dieci (in mancanza di dimezzamento dei termini a comparire concessi all'opposto) va rimesso in termini con salvezza degli effetti dell'atto introduttivo del giudizio</p>
Trib. Pavia Ord. 14 ottobre 2010	<p>L'opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dall'arresto delle Sezioni Unite n. 19246/2010; tale comportamento non è imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l'indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all'iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale è stato riconosciuto dalla Stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini</p>
Trib. Velletri	<p>La norma sulla rimessione in termini, va interpretata come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell'orientamento</p>

Sent. 15 ottobre 2010	giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l'atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l'adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale
Tribunale di Latina, sez. II Sent. 19 ottobre 2010	L'applicazione di una modalità procedurale non deve essere improvvisamente disattesa e sanzionata definitivamente ed irreparabilmente con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda in forza di uno ius superveniens dato dalla pronuncia giurisprudenziale, mettendosi altrimenti in discussione l'unità e la coerenza dell'intera attività processuale, cioè l'unità e la coerenza dell'attività processuale svolta con quella futura. In forza del dettato costituzionale, quanto alle SSUU 19246/2010, pertanto, la costituzione in giudizio dell'opponente, tempestiva all'epoca della iscrizione della causa a ruolo, non può diventare tardiva a seguito di una successiva interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione che, qualificata come ius superveniens in materia processuale, non può avere efficacia in senso lato retroattiva.
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi Sent. 20 ottobre 2010, n. 625	L'overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l'errore cui incorsa la parte che abbia seguito l'indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però, piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l'overruling e l'affidamento incolpevole del litigante
Tribunale di Marsala Ord. 20 ottobre 2010	E' incolpevole l'errore in cui incorre l'avvocato in caso di improvviso e radicale mutamento da parte della Corte di Cassazione del proprio, consolidato, pregresso orientamento in ordine alle modalità computative dei termini decadenziali (cd. overruling). In tali casi, il difensore ha diritto alla remissione in termini ex art. 153 c.p.c. ex officio e la remissione può esaurirsi in una riqualificazione dell'atto posto in essere a suo tempo come tempestivo;
Tribunale di Macerata Sent. 22 ottobre 2010	Per i procedimenti in corso al momento dell'intervento delle Sezioni Unite 19246/2010, la parte opponente che abbia iscritto a ruolo la causa dopo il quinto giorno ma entro il decimo, va rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. (ieri: 184-bis c.p.c.). Il ridetto istituto costituisce una delle declinazioni del principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa, come espressi dagli artt. 24 e 111 cost., dall'art. 6 CEDU (ormai comunitarizzata) e dalla costante giurisprudenza della CGE
Trib. Torino, sez. III civ. Sent. 28 ottobre 2010	alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l'errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento

	<p>interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la remissione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il 2.7.2010); pertanto, la tardiva costituzione dell'opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all'opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l'opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini</p>
<p>Trib. Novara Sent. 28 ottobre 2010</p>	<p>L'indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 19246/2010 non può avere efficacia retroattiva, se non con vulnus agli artt. 24 e 111 Cost. Esso, dunque, non si applica se non a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, del 9 settembre 2010</p>
<p>Trib. Novara Sent. 29 ottobre 2010</p>	<p>L'indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 19246/2010 non può avere efficacia retroattiva, se non con vulnus agli artt. 24 e 111 Cost. Esso, dunque, non si applica se non a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, del 9 settembre 2010</p>
<p>Trib. Arezzo, sez. Sansepolcro, Sent. 29 ottobre 2010</p>	<p>L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite 19246/2010, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto all'art. 645, comma II, c.p.c., non trova applicazione nei giudizi in corso, giusta l'applicazione ex officio dell'istituto della remissione in termini. Tale istituto, tuttavia, non va applicato con la ripetizione dell'atto intempestivo: è maggiormente rispondente ad esigenze di coerenza sistematica e di economia processuale, interpretare il ricorso alla remissione in termini ex art. 184-bis c.p.c. (ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta dedotta in giudizio) come una sanatoria postuma della costituzione dell'attore, una volta accertata la scusabilità dell'errore nel quale lo stesso è incorso.</p>
<p>Tribunale di Belluno Ord. 30 ottobre 2010</p>	<p>Deve ritenersi che l'ulteriore "puntualizzazione" svolta dalle Sezioni Unite nella sentenza 19246/2010 rappresenti un mero obiter dictum che, sebbene ampiamente motivato, costituisce un'affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione ed è quindi privo dell'efficacia di precedente (ancorché soltanto persuasivo, come avviene negli ordinamenti di civil law), in quanto non funzionale alla ratio decidendi, intesa come regola di diritto strettamente connessa alla fattispecie concreta, che costituisce il fondamento logico-giuridico necessario per risolvere la controversia. Tale obiter – qualificato dalla dottrina come ratio decidendi non necessaria – può infatti essere espunto dalla motivazione, senza privarla della regola su cui essa si fonda, perché afferma un principio, estraneo al percorso argomentativo, il cui ambito di applicazione è più ampio di quello della norma che attiene ai fatti rilevanti del caso (ove era stato effettivamente assegnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario) e configura soltanto l'anticipazione di una possibile (futura) soluzione di un caso ipotetico (in cui sia assegnato un termine di comparizione non inferiore a quello ordinario) diverso da quello in esame.</p>

<p>Tar Lombardia, sez. III Sent. 2 novembre 2010</p>	<p>Il Collegio non ignora che le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 9 settembre 2010 n. 19246) hanno di recente innovativamente stabilito che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”. Tuttavia, la modifica del quadro ermeneutico, sopravvenuta in corso di causa, induce il Collegio a fare applicazione dell’art. 37 c.p.a., disponendo la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.</p>
<p>Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi Sent. 3 novembre 2010</p>	<p>Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza 19246/2010 non sono applicabili ai processi pendenti: ma ciò non per l’operatività dell’istituto della rimessione in termini. Ritiene, infatti, questo Giudice che i primi orientamenti di merito, nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l’istituto della rimessione in termini, giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l’area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria “sanatoria”; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo isti-tuto (la cui applicazione, a rigore, dovrebbe consentire alla parte il nuovo compimento di un atto processuale tardivo, e non la sanatoria dell’atto invalido anteriormente compiuto), nemmeno mediante il richiamo alla nuova collocazione testuale nel corpo dell’art. 153 c.p.c. ed ai canoni sovra-nazionali e costituzionali del “giusto processo”. Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.</p>
<p>Trib. di Milano, sez. I civ. Sent. 3 novembre 2010</p>	<p>L’enunciato della Suprema Corte, espresso nella sentenza a Sezioni Unite n. 19246/2010 - peraltro contenuto in un “obiter” – non può ritenersi applicabile ai giudizi di opposizione introdotti prima del 9/9/2010. Il c.d. “overruling”, provocato dal sopravvenuto orientamento della Cassazione, non può comportare per la parte che si è conformata al precedente costante indirizzo giurisprudenziale un vizio di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, pena la violazione del principio del giusto processo consacrato nell’art. 111 della Costituzione. Il nuovo principio di diritto, peraltro, non sembra neanche condivisibile. Non pare rinvenibile nell’ordinamento il principio generale secondo cui alla previsione della riduzione dei termini di comparizione ex art. 645 comma 2 c.p.c. debba necessariamente conseguire come inevitabile corollario la “automatica” riduzione anche dei termini di costituzione in giudizio per le parti dell’opposizione a decreto ingiuntivo</p>
<p>Trib. di Catanzaro, sez. II, Ord. 4 novembre 2010</p>	<p>L’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite 19246/2010, dell’art. 645 c.p.c., non può essere condivisa: da ultimo la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 18 del 2008, ha ribadito che la riduzione dei termini di costituzione si lega alla facoltà dell’opponente di dimidiare i termini di comparizione della controparte. Vi è, poi, che l’interpretazione delle SSUU favorirebbe la prassi, non conforme all’art. 165 c.p.c., di iscrivere le cause depositando una copia dell’originale (cd. velina) e non anche l’originale, con effetti tutt’altro che deflattivi del contenzioso</p>

<p>Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, ordinanza 4 novembre 2010 (est. Lo Iacono)</p>	<p>La giurisprudenza di questo Tribunale, successivamente all'intervento delle SSUU n. 19246/2010, è stata nel senso di ritenere incolpevole l'errore in cui incorse l'opponente con conseguente applicazione dell'istituto della remissione in termini ex art. 153 c.p.c. Re melius perpensa, il Tribunale ritiene più aderente alla ratio del giusto processo e dei valori costituzionali ad esso sottesi, il recente orientamento del tribunale di Varese. Deve, allora, ritenersi che non possa avere effetto retroattivo una sentenza della Suprema Corte portatrice del cd. fenomeno dell'overruling (nel caso di specie, la sentenza SSUU n. 19246 del 2010)</p>
<p>Trib. Verona, sez. IV civ., Ord. 9 novembre 2010</p>	<p>In difetto di una positiva disciplina speciale di segno diverso, gli ordinari termini di costituzione previsti per il giudizio di cognizione ordinaria (artt. 165 e 166 cpc) devono trovare applicazione anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sì che fermo il dimezzamento automatico di cui all'art. 645, comma secondo, c.p.c. (il cui mancato rispetto legittimerà il convenuto opposto all'esercizio della facoltà di cui all'art. 163 bis, comma terzo, c.p.c.) - all'opposto residuerà comunque un congruo termine di 15 gg. per esaminare la documentazione prodotta dall'opponente e redigere un'avveduta comparsa di risposta (Il Tribunale, non recependo le puntualizzazioni delle SSUU 19246/2010, esclude nel caso di specie un caso di errore in capo all'opponente ritenendo l'opposizione tempestiva)</p>
<p>Corte Appello di Roma Ord. 17 novembre 2010</p>	<p>Il principio enunciato dalle SSUU nella sentenza 19246/2010 è sbagliato. Proprio perché il giudice è soggetto solo alla legge (e non alla Corte di cassazione) il rimedio alle decisioni sbagliate dei giudici di legittimità — la cui funzione nomofilattica si esercita soltanto con l'autorevolezza, non certo ex auctoritate — è ben più elementare: basta non tenerne conto.</p>

BREVE BIBLIOGRAFIA

MILIZIA G., *Overruling e nuovi criteri di calcolo dei termini per la costituzione dell'opponente al decreto ingiuntivo recentemente fissati dalla Suprema corte, alla luce delle prime sentenze di merito che li hanno recepiti* in www.dirittoegiustizia.it, 2010, 13.11

MORELLI, *Ingiustificato l'allarme sui decreti ingiuntivi: termini dimezzati solo per le nuove opposizioni* in *Guida al Diritto*, 2010, 44, 12

SCRIMA, *E' automatica l'abbreviazione del termine di costituzione dell'opponente nel caso di riduzione del termine di comparizione ai sensi dell'art. 645 comma 2 c.p.c.?* in *Giur. di Merito*, 2010, 12, 3028 e ss.

CAPONI, *Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010)* in www.lexform.it e disponibile sul sito dell'Università di Firenze

CAPONI R., PROTO PISANI A., SCARSELLI G. *Le sezioni unite colpiscono ancora (a proposito dei termini di costituzione dell'opponente nei giudizi in opposizione a decreto*

ingiuntivo) in corso di pubblicazione su *Il Foro Italiano* (e disponibile su <http://www.fondazioneforensefirenze.it>)

BUFFONE, *Opposizione a decreto ingiuntivo e costituzione dell'opponente* in corso di pubblicazione su: *Il Civilista*, Giuffr  Ed., 2010